

Compagnia di assicurazioni gestionaria può costituirsi in giudizio  
Tribunale Firenze, sez. II civile, sentenza 31.07.2013 ([Giuseppina Mattiello](#)) da  
<http://www.altalex.com>

La sentenza 31 luglio 2013 del Tribunale di Firenze verte in tema di ammissibilità della costituzione in giudizio da parte della Compagnia di assicurazioni gestionaria per conto della Compagnia mandante.

In particolare, nella vicenda in esame, il danneggiato aveva citato avanti al Giudice di Pace il danneggiante e la sua assicurazione.

Si era costituita, tuttavia, l'assicurazione del danneggiato sia in proprio sia quale mandataria dell'assicurazione del danneggiante, adducendo che con l'art. 1 bis della convenzione CARD 2011 (sottoscritta da entrambe le imprese assicuratrici) le società si erano impegnate a ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria, indipendentemente dalla scelta operata dal danneggiato di esercitare l'azione nei confronti dell'assicurazione del danneggiante. In sostanza, le due assicurazioni si erano rilasciate reciproco e irrevocabile mandato ex [art. 77 c.p.c.](#) affinché la Compagnia gestionaria del sinistro assumesse la difesa in nome e per conto della Compagnia del danneggiante in tutte le cause intentate contro di essa.

L'attore chiedeva, quindi, venisse dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della propria assicurazione sottolineando, in particolare, il contrasto con la sentenza della [Corte Costituzionale n. 180/2009](#) che ha sancito la libertà di scelta del danneggiato tra l'azione diretta nei confronti della propria assicurazione o quella nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, e che la convenzione Card era un mero atto negoziale, inidoneo a produrre effetti nei confronti dei terzi. Pertanto, l'intervento, ad avviso dell'attore, si pone in contrasto con l'[art. 77 c.p.c.](#), che impone che alla procura processuale si accompagni quella sostanziale (a suo dire assente), e con l'[art. 81 c.p.c.](#) che vieta la sostituzione processuale nei casi non previsti dalla legge.

L'assicurazione gestionaria precisava di essersi costituita non in proprio, ma solo quale mandataria dell'assicurazione del danneggiante, ai sensi dell'[art. 77 c.p.c.](#) (rappresentanza processuale volontaria), sottolineando che il nostro ordinamento giuridico riconoscerebbe a ciascun soggetto la facoltà di conferire a un terzo (chiunque esso sia) il potere di agire e difendersi in giudizio a tutela di un diritto proprio.

Il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'appello, confermando la decisione del giudice di pace ha sostenuto che l'orientamento della Corte Costituzionale sulla facoltatività dell'azione diretta non esclude che le assicurazioni si accordino tra loro in tema di gestione dei sinistri, come avvenuto nel caso di specie con il conferimento del mandato irrevocabile tramite la sottoscrizione della Convenzione CARD.

In particolare, il giudice dell'appello ha sottolineato che il potenziale conflitto tra la posizione di garante dell'assicurato e di rappresentante del garante del danneggiante si risolve sul piano della valutazione della condotta contrattuale della compagnia del danneggiato, problematica che non interferisce sui presupposti di legge di cui all'[art. 77 c.p.c.](#)

**Tribunale di Firenze**

**Sezione II Civile**

**Sentenza 31 luglio 2013**

N. R.G. 8449/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Minniti

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8449/2012 promossa da:

S. B. (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. DELFINO ALESSANDRO e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in VIA DELLA CERNAIA 80 50129 FIRENZE presso il difensore avv.  
DELFINO ALESSANDRO

ATTORE/I

contro

A. Z. (C.F. ),

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (C.F. ),

AXA ASSICURAZIONI SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARIGI ANTONIO e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 6 50129 FIRENZE presso il difensore avv.  
PARIGI ANTONIO

CONVENUTI

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'appello è infondato e merita di esser respinto sotto ogni profilo.

Premesso che in primo grado :

con atto di citazione del 7 febbraio 2011 B. S. conveniva di fronte all'Ufficio del Giudice di Pace Z. A. e Vittoria Assicurazioni Spa. L'attrice esponeva che la notte del 15 settembre 2010 il suo ciclomotore veniva urtato dall'autovettura guidata da Z., che non aveva rispettato la dovuta precedenza, causando un danno di un importo complessivo di Euro 4.107,60 (somma da riferirsi al costo delle riparazioni). Inoltre esponeva che in seguito al detto sinistro aveva inviato richiesta di risarcimento danni a Vittoria Assicurazioni spa, società assicuratrice del danneggiante Z., a norma degli artt. 145 e 148 del D.lgs. 209/2005, e per conoscenza alla Axa spa, compagnia di assicurazione propria dell'attrice. Riferiva inoltre che a questa richiesta la società Vittoria aveva risposto invitando l'attrice a richiedere i danni a Axa spa. Quindi concludeva chiedendo al Giudice l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro del convenuto Z. e la sua condanna in solido con Vittoria Assicurazioni spa al risarcimento del relativo danno, a norma degli artt. 145 e 148 del D.lgs. 209/2005.

Con la comparsa di costituzione e risposta del 16 maggio 2011 si costituiva Axa Assicurazioni spa in proprio e quale mandataria di Vittoria Assicurazioni Spa. La compagnia giustificava la sua legittimazione passiva adducendo che con l'Art 1 bis della convenzione CARD 2011 (sottoscritta da entrambe le imprese assicuratrici) le società si erano impegnate a ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria, indipendentemente dalla scelta operata dal danneggiato di esercitare l'azione nei confronti dell'assicurazione del danneggiante; di conseguenza si erano rilasciate reciproco e irrevocabile mandato ex art 77 c.p.c. affinché la Compagnia gestoria del sinistro (nel caso di specie la Axa) assumesse la difesa in nome e per conto della Compagnia del danneggiante (in questo caso Vittoria) in tutte le cause intentate contro di essa. Inoltre, contestando anche il quantum debeatur, sottolineava che in data 6 ottobre 2010 aveva formulato all'attrice l'offerta reale di Euro 1.800,00 che era stata da lei rifiutata; quindi concludeva con la richiesta di rigetto della domanda dell'attrice e di accertamento della sopradetta somma come satisfattiva.

All'udienza del 17 maggio 2011 il Giudice di Pace, in seguito alla richiesta di parte attrice di decidere la causa sul punto della mancata legittimazione passiva di Axa, e a quella di Axa di concedere un termine per la produzione della procura notarile, rinviava la causa per consentire alla società assicuratrice di giustificare documentalmente la sua legittimazione processuale e sostanziale a costituirsi nel presente giudizio. All'udienza dell'8 novembre 2011, esaminata la documentazione depositata da Axa (copia del mandato irrevocabile di rappresentanza) in data 20 ottobre 2011, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare della legittimazione passiva.

Con comparsa conclusionale l'attrice, insistendo sulle richieste già formulate con atto di citazione, chiedeva di dichiarare inammissibile l'intervento in proprio della "convenuta-intervenuta" Axa e di dichiarare la nullità del mandato a lei conferito da Vittoria spa (in ogni caso la carenza di legittimazione per difetto di rappresentanza in ordine al contenuto del mandato stesso). Per quanto attiene alla costituzione in proprio rilevava che Dottrina e Giurisprudenza sarebbero concordi nell'escluderne l'ammissibilità per carenza di interesse sostanziale e giudiziale a intervenire in un processo istaurato nei confronti di un'altra società di assicurazioni; inoltre ne sottolineava il contrasto con la sentenza della [Corte Costituzionale 180/2009](#) che ha sancito la libertà di scelta del danneggiato tra l'azione diretta nei confronti della propria assicurazione o quella nei confronti dell'assicurazione del danneggiante. Per quanto invece attiene alla costituzione quale mandataria della società Vittoria esponeva che il mandato riferendosi alle procedure ex artt. 141 e 149 d.lgs. 209/2005, conferirebbe alla mandataria la rappresentanza solo nella procedura con azione diretta, quindi non inquadrabile nel caso di specie in cui l'attrice ha agito con la procedura „normale"; anzi, essendo la convenzione Card un mero atto negoziale (inidoneo a produrre effetti nei confronti dei terzi) e non un atto pubblico o una scrittura privata autenticata sosteneva la nullità del mandato stesso. Stando così le cose asseriva il contrasto con l'art. 77 c.p.c. che impone che alla procura

processuale si accompagni quella sostanziale (a suo dire assente), e con l'art. 81 c.p.c. che vieta la sostituzione processuale nei casi non previsti dalla legge. In generale l'attrice denunciava la violazione da parte delle compagnie assicuratrici e in questo caso di Axa dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale riguardo alla facoltatività della procedura di indennizzo diretto.

Con comparsa conclusionale del 5 dicembre 2011 Axa Assicurazioni preliminarmente precisava di essersi costituita non in proprio, ma solo quale mandataria di Vittoria Assicurazioni, ai sensi dell'art. 77 c.p.c. (rappresentanza processuale volontaria), sottolineando che il nostro ordinamento giuridico riconoscerebbe a ciascun soggetto la facoltà di conferire a un terzo (chiunque esso sia) il potere di agire e difendersi in giudizio a tutela di un diritto proprio. Più precisamente sosteneva che in applicazione dell'art 77 (e adempiendo all'impegno preso con la convenzione CARD, semplice contratto tra le parti) la Vittoria Assicurazioni aveva attribuito espresso mandato sostanziale e processuale ad Axa, la cui fonte giuridica era il mandato conferito per iscritto con atto notarile e depositato in data 20 ottobre 2011. Di qui l'irrelevanza dell'art 81 c.p.c nel caso di specie e l'inutilità delle argomentazioni di parte avversaria sulla natura negoziale della convenzione CARD.

Riguardo all'oggetto del mandato rilevava che questo si riferirebbe ai casi di possibile applicazione del c.d. indennizzo diretto, a prescindere della scelta effettuata dal danneggiato (e non nei casi di scelta del danneggiato per l'azione diretta, come invece sostenuto da parte attrice). Inoltre riguardo all'asserita violazione di norme imperative argomentava che Axa avrebbe agito nel pieno rispetto dell'art. 77 e che non era dato capire a quale norma imperativa l'attrice si riferisse.

Infine concludeva per il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione.

All'udienza del 6 dicembre dopo la precisazione delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione e con sentenza non definitiva n. 1548/2012 depositata il 2 marzo 2012 dichiarava la validità del mandato e di conseguenza la legittimazione ad agire della Axa Assicurazioni quale mandataria con rappresentanza della Vittoria Assicurazioni, quest'ultima unica legittimata passiva nel presente giudizio (evidentemente insieme al responsabile civile). Infatti, a parere del Giudice, l'orientamento della Corte Costituzionale sulla facoltatività dell'azione diretta non esclude che le assicurazioni si accordino tra loro in tema di gestione dei sinistri, come avvenuto con il conferimento del mandato irrevocabile tramite la sottoscrizione della Convenzione CARD, perché nei rapporti esterni con il danneggiato la società Axa agisce come diretta interessata, se il danneggiato ha scelto la procedura di indennizzo diretto o come mandataria della Vittoria Assicurazione, se la scelta è caduta sull'azione ex art. 2054 c.c. (come nel caso di specie). Quindi la società Axa non è parte sostanziale del presente giudizio ma è legittimata ad agire non in proprio ma in nome e per conto della Vittoria.

Inoltre il Giudice di Pace dichiarava nulla la costituzione in proprio di Axa Assicurazioni per mancanza di procura alle liti, esponendo che il mandato alle liti posto in calce all'atto di citazione riporta che la Vittoria Assicurazioni delega alla rappresentanza in giudizio dell'Axa l'avv. Parigi; tale procura è stata sottoscritta anche da Axa, che però non risulta aver conferito alcun mandato al difensore.

Con separata ordinanza il Giudice rimetteva la causa in istruttoria e fissava l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori.

All'udienza del 1 giugno 2012 l'attrice depositava istanza di sospensione e atto di appello ritualmente notificato in data 30 maggio 2012. Quindi il Giudice sospendeva il procedimento a norma dell'art 295 c.p.c. in attesa che venisse deciso il procedimento d'appello.

Con atto di citazione in appello del 28 maggio 2012 B. S. impugnava di fronte al Tribunale (Sezione Civile) la sentenza non definitiva del 6 dicembre 2011 del Giudice di Pace. La prima censura che l'attrice effettuava era quella relativa alla ritenuta validità del mandato con rappresentanza conferito da Vittoria a Axa. In primo luogo affermava che detto comportamento processuale non sarebbe previsto da alcuna norma di legge (anzi, l'art 149 comma 6 d.lgs. 209/2005 regolerebbe l'ipotesi opposta del possibile intervento della compagnia del responsabile civile con estromissione dell'altra e l'art 9 d.p.r. 254/2006 prevederebbe obbligazioni di ausilio dell'assicurazione nei confronti del proprio assicurato). Di conseguenza, data l'inammissibilità del mandato, sosteneva che l'intervento di Axa sarebbe da qualificarsi come intervento volontario e che tuttavia, non essendo inquadrabile in alcuna delle ipotesi previste (principale-autonomo-dipendente), sarebbe mancato l'interesse ad agire ex art 100 c.p.c. e che quindi l'intervento sarebbe stato inammissibile (ed anche contra legem per la violazione dell'art.1917 c.c., norma di ordine pubblico); nemmeno si tratterebbe di acollo né di espromissione né di delegazione cumulativa. In secondo luogo insisteva nel ritenere inefficace e inopponibile ai terzi la convenzione CARD che non potrebbe legittimare la tutela di diritti davanti al Giudice in contrasto con le norme di legge e con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, descrivendo il comportamento delle compagnie assicurative nella stipula di detta convenzione come di „vera follia' e di „abuso del diritto'. In terzo luogo asseriva la nullità del mandato per illiceità della causa, perché si eliminerebbe la facoltà concessa al danneggiato di agire contro l'assicurazione del danneggiante e in frode alla legge, perché si eluderebbe l'applicazione della norma imperativa contenuta nell'art. 144 d.lgs. 209/2005. Inoltre insisteva nelle argomentazioni riguardo all'oggetto del mandato già esposte in primo grado.

La seconda censura era riferita alla ritenuta mancanza della procura alle liti con la quale la Axa si era costituita in giudizio e sulla base della quale il Giudice di Pace aveva dichiarato nullo l'intervento in proprio della società. In particolare affermava che sarebbe stata la Axa e non la Vittoria a delegare l'Avv. Parigi.

Con comparsa di risposta del 23 gennaio 2012 la Axa chiedeva la conferma integrale della sentenza non definitiva e contestava i motivi sui quali era fondato l'appello. Inizialmente la società ribadiva l'inutilità delle censure dell'attrice riguardo all'inammissibilità dell'intervento, data la pacifica costituzione in giudizio in nome e per conto della Vittoria, dalla quale aveva ricevuto un valido mandato sostanziale e processuale; ripeteva quindi le argomentazioni sostenute nel primo grado riguardo all'art. 77 c.p.c. e alla rappresentanza volontaria e alla natura della convenzione. Riguardo all'infondatezza dei motivi di appello, in primo luogo sosteneva che la norma sulla quale basare il suo intervento sarebbe proprio l'art. 77 c.p.c. e che in ogni caso né l'art. 149 comma 6 d.lgs. 209/2005 né l'art 9 d.p.r. 254/2006 assumerebbero rilevanza nel caso concreto. In secondo luogo affermava che il titolare dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c sarebbe il rappresentante e non il rappresentato. In terzo luogo sottolineava che nessuna norma imperativa o costituzionale sarebbe stata violata (nemmeno l'attrice avrebbe chiarito precisamente a quali norme si era riferita), anzi, che la Axa si sarebbe avvalsa della sua legittima facoltà conferita dall'art. 77 c.p.c.; più precisamente il sistema di rappresentanza processuale volontaria adottato dalle Compagnie sarebbe stato ideato per rispettare e non per eludere la sentenza della Corte Costituzionale 180/2009, come anche esposto dal Giudice di Pace nella sentenza appellata (infatti nel caso di specie dal punto di vista sostanziale Vittoria rimarrebbe l'unico contraddittore a prescindere dal fatto che sia rappresentata da Axa). Inoltre riguardo all'oggetto del mandato anche Axa ripeteva le argomentazioni del primo grado. Infine riguardo all'ultimo motivo di appello, affermava che Axa sulla base dei poteri conferiti nel mandato sarebbe stata libera di scegliere a quale difensore conferire la procura alle liti.

In conclusione puntualizzava che in caso di accoglimento dell'appello e delle eccezioni avversarie verrebbe operata una discriminazione in danno di Vittoria rispetto agli altri privati che possono tutti

pacificamente avvalersi dell'art 77 c.p.c, nonché una violazione del suo diritto di difesa.

Ad avviso del giudicante va confermato l'orientamento secondo il quale la compagnia dell'assicurato non ha titolo per intervenire in giudizio in proprio quando, sulla base della disciplina integrata dalla Corte Costituzionale ([sentenza 180/2009](#)), il danneggiato ha scelto di citare solo la compagnia che assicura il responsabile civile, sotto questo profilo la decisione del giudice di primo grado non ha trovato impugnazione e dunque il tema è estraneo alla presente decisione; per contro perfettamente legittima è la costituzione della Axa Assicurazioni SpA in forza di mandato sostanziale e processuale conferito dalla Vittoria Assicurazioni compagnia del danneggiante. Non attiene alla validità della rappresentanza processuale il tema sotteso alle osservazioni di parte appellante e relativo alla compatibilità della posizione della Axa, compagnia del danneggiato, come mandataria della compagnia del danneggiante, nella gestione del sinistro in esame. Questo profilo attiene al corretto adempimento del contratto di assicurazione (concluso dal danneggiato con la propria compagnia) che è tema estraneo al presente giudizio.

Non vi può esser alcun dubbio che il mandato sostanziale e processuale documentato in atti in forza del quale la Axa gestisce, anche in giudizio, il conflitto sul danno subito dall'appellante, sia, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., del tutto perfetto e consenta alla Axa Assicurazioni SpA di difendere le ragioni, non del proprio assicurato, ma della compagnia garante di colui che l'ha danneggiato. Il potenziale conflitto tra la posizione di garante dell'assicurato e di rappresentante del garante del danneggiante si risolve sul piano della valutazione della condotta contrattuale della compagnia del danneggiato, problematica che è estranea al giudizio in esame e non interferisce sui presupposti di legge di cui all'art. 77 c.p.c.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:**

**- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza non definitiva n. 1548/2012 emessa dal Giudice di Pace di Firenze e rimette al provvedimento definitivo la decisione sulle spese.**

Firenze, 31 luglio 2013.

Il  
dott. Luca Minniti

Giudice

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**GIUDICE DI PACE DI PIACENZA**

Il Giudice di Pace di Piacenza, dott.ssa Ljdia Bruno, ha pronunciato la seguente

**OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale-sinistro**

**CONCLUSIONI**

I procuratori delle parti chiedono e concludono:

**ATTORE:**

“Piacca Al Giudice di Pace Ill.mo, contrariis rejectis, all’esito della esperita istruttoria, verificato quanto asserito dall’attore in narrativa, accertata la responsabilità in capo al convenuto Sig. T. in ordine al determinismo del sinistro per cui è lite, quantificati i danni da lesione e quindi il danno biologico residuo all’esponente, la invalidità temporanea totale e parziale, il danno morale, ed il danno patrimoniale da apese mediche sostenute, condannare così in solido i convenuti a pagare al R., la complessiva somma di euro 19.793,20... Il tutto con il favore di interessi legali e rivalutazione monetaria da di del dovuto all’effettivo soddisfo.

Insisteva perché sia dichiara la inammissibilità dell’intervento della Sara Ass.ni nel processo de quo

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e per la fase stragiudiziale SARA Assicurazioni s.p.a:

“Voglia il GdP di Piacenza, in via principale, preso preliminarmente atto della costituzione in giudizio di Sara Ass. quale mandataria di INA Assitalia ed ove occorra ammesso l’intervento volontario della prima per le ragioni tutte esposte nel presente atto di costituzione, dichiarare la domanda attrice improponibile e improcedibile ai sensi degli artt. 145, 148 DLT n.209/05; in subordine, nel merito, liquidare il danno di parte attrice se e nella misura in cui lo stesso sia risultato provato; in ogni caso con vittoria o compensazione delle spese di causa e di CTU”

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

dato preliminarmente atto che la presente sentenza viene redatta sulla base del nuovo testo degli artt. 132 co. 2° n°4) cpc e 118 co. 1° disp. att. cpc, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 45 co. 17° e dall'art. 52 co. 5° della legge n° 69 del 18 giugno 2009, in vigore dal 4 luglio 2009.

rilevato che

-il Sig. R. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Piacenza il Sig. T. e l'Assicurazione INA Assitalia S.p.a. onde ottenerne la solidale condanna al risarcimento dei danni subiti in proprio dall'attore in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 26 febbraio 2011 in Neviano (PC), via G., allorché il veicolo Renault Clio tg. BH367TM e condotto dall'attore veniva tamponato dal veicolo Golf tg. BY556CY condotto e di proprietà di T..

Le parti redigevano modulo CID

- l'attore a seguito di sinistro riportava lesioni di cui chiedeva il risarcimento danni
- Si costituiva in giudizio la Sara Ass.ni in qualità di mandataria dell'Assicurazione INA Assitalia s.p.a citata come convenuta e in subordine come intervento adesivo autonomo;

#### OSSERVA

La presente controversia può essere decisa solo in parte, con sentenza non definitiva, con prosieguo del giudizio in ordine agli altri profili controversi.

L'attore R., a seguito di sinistro stradale, che lo vedeva coinvolto insieme al sig. T. proponeva sin dalla fase stragiudiziale domanda di risarcimento alla compagnia del responsabile civile INA Assitalia. Quest'ultima aveva sollevato la propria incompetenza a provvedere ai sensi del comma 1 dell'art. 149 C.A.P. ed aveva invitato il R. a rivolgersi alla propria assicurazione.

L'attore invece citava in giudizio il sig. T. e direttamente la società INA Assitalia, quale assicurazione del responsabile civile chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Si costituiva in giudizio invece Sara Assicurazioni S.p.a in forza di mandato irrevocabile conferito da INA Assitalia s.p.a.. Con tale mandato si attribuisce all'impresa assicuratrice del R. (danneggiato) il potere di agire in nome e per conto o solo per conto dell'impresa di assicuratrice del responsabile civile, sia nella fase stragiudiziale sia nella fase giudiziale.

La Sara Assicurazione nella medesima costituzione dichiarava anche di intervenire nel processo chiedendo al Giudice di considerare ammissibile il proprio intervento adesivo autonomo e lo sollecitava a respingere la domanda del danneggiato per avere lo stesso rivolto la richiesta indennitaria ad impresa assicuratrice non competente secondo l'art. 149 DLT n.209/2005; in subordine, nel merito liquidare il danno se e nella misura in cui lo stesso risulterà provato.

Con ordinanza riservata del 30-11-2011 il giudicante dichiarava la contumacia di T. e dell'Assicurazione INA Assitalia infine fissava per precisazione delle conclusioni e discutine. Nell'udienza del 15-2-2012 la causa veniva trattenuta in decisione.

Occorre necessariamente premettere che con la Sentenza interpretativa n. 180/2009, la Corte Costituzionale ha escluso- secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 DLT 209/2006- che il comma 6 di detto articolo possa essere interpretato nel senso di precludere al danneggiato la possibilità di agire contro l'assicurazione del responsabile civile, dovendo la norma essere necessariamente intesa nel senso che il danneggiato può scegliere se agire contro il proprio assicuratore oppure contro quello del responsabile civile.

Rileva il giudicante che consentire la scelta al danneggiato solo alla fase giudiziale sarebbe una decisione illogica e ingiustificabile perché all'azione giudiziale deve comunque precedere la richiesta danni, nel forme previste dalla legge; considerato poi che il danneggiato, come non può essere costretto ad agire in giudizio unicamente contro il proprio assicuratore, così non può ritenersi costretto, durante la fase stragiudiziale.

La domanda dell'attore deve, quindi, dichiararsi ammissibile.

Diversamente, non può considerare ammissibile la comparsa di costituzione di Ina Assitalia in nome e per conto o solo per conto dell'Assicurazione del responsabile civile.

Prima di tutto perché così facendo si imporrebbe all'attore una controparte che non ha scelto.

Infatti, se la convenzione tra le imprese (CARD) giustifica l'interesse dell'Assicurazione del danneggiato ( in questo caso Sara ASS. ) ad intervenire nel giudizio in quanto portatore di un interesse proprio e comunque

garantendo maggiormente l'attore in giudizio, diversamente il semplice "mandato" non può legittimare una sostituzione processuale ex art.81 c.p.c.

Questo "mandato con rappresentanza" è una scrittura privata munita di firma a repertorio da notaio con il quale l'impresa SARA Assicurazioni s.p.a intenderebbe giustificare la sua presenza in giudizio, nonostante la stessa non sia stata citata dall'attore/danneggiato che ha optato per l'azione ex art.2043 c.c. Tale scrittura privata con firma autentica, a prescindere dalla loro qualificazione di "procura" con la quale si intende conferire "mandato con rappresentanza" non pare comunque idonea a risolvere il problema della legittimazione a stare in giudizio laddove non sia stata citata dall'attore.

Con il "mandato" le imprese di fatto non conferiscono alcuna procura o mandato poiché l'oggetto della procura riguarda sempre e comunque solo l'attività che la "gestionaria" è comunque obbligata dalla legge a compiere in nome proprio e delle cui obbligazioni risponde in nome proprio.

Difatti la procura recita : *"..conferisce ad ognuno delle imprese di seguito indicate....un mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si rende necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli artt.141 e 149 ."*

La procura riguarda solo l'ambito delle speciali azioni previste dagli artt. 141 e 149 codice assicurazioni, trasportati e risarcimento diretto e non certo le ordinarie azioni svolte ex art. 144 in forza della procedura dell'art.148.

In ogni caso, come sopra anticipato, la procura rimane comunque atto negoziale che resta nell'ambito della autonomia tra privati e come tale certamente non può incidere sui diritti dei terzi né può modificare le norme processuali che disciplinano la materia in particolare l'art. 81 c.p.c. che in tema di sostituzione processuale prevede che fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, nessuno può far vale nel processo un nome proprio un diritto altrui.

Il mandato non è una procura generale e certamente non comporta alcun conferimento di poteri generali alla compagnia gestonaria. La stessa Cassazione ha più volte ribadito che il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite può essere conferito soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio e poiché al

mandatario non sono stati conferiti poteri generali in mancanza di tali poteri è esclusa la legittimazione ad processus del preteso rappresentante ( si veda per tutte Cass. sez.Un. 2479/2009).

Completamente diverso è invece ragionamento circa l'ammissibilità dell'intervento volontario dell'Assicurazione Sara s.p.a. (assicurazione del danneggiato).

Come è noto il terzo può intervenire nella causa già pendente tra le parti originarie. L'art. 205 c.p.c. disciplina alcuni tipi di intervento volontario che si distinguono a seconda della connessione tra la situazione giuridica soggettiva di cui il terzo è titolare e che fa valere nel processo e il rapporto giuridico controverso oggetto del processo pendente.

Il primo comma dell'art. 205 c.p.c. disciplina l'intervento principale. Il terzo è titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto controverso, ma connesso con riferimento al petitum o ai fatti costitutivi, proponendo una domanda giudiziale nei confronti di tutte le parti e fa valere un proprio diritto di cui si afferma titolare.

La norma disciplina anche l'intervento adesivo autonomo nel quale il terzo pur facendo valere un proprio diritto autonomo, propone una domanda nei confronti di una soltanto delle parti originarie. Il diritto fatto vale in giudizio non è incompatibile con quello controverso ma sorge da una **identità di fatto costitutivo o di causa pretendi**. In questo caso nonostante l'autonomia l'intervento si qualifica adesivo perché è spiegato solo nei confronti di una delle parti ( come nel caso di specie).

Il terzo può anche intervenire in causa soltanto per sostenere le ragioni di alcune delle parti avendo un interesse giuridicamente apprezzabile, in quanto titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in giudizio o da esso dipendente. In virtù di tale connessione o dipendenza , può sorgere un pregiudizio del diritto di cui il terzo si asserisce titolare, nell'ipotesi di soccombenza della parte orginaria adiuvata. Deve essere comunque un interesse giuridicamente tutelabile.

Appare evidente che l'intervento dell'Assicurazione Sara sia inquadrabile nella figura dell'intervento adesivo autonomo, considerato che la SARA assume solidalmente le obbligazioni già in capo all'assicurazione INA Assitalia.

Si tratta infatti di litisconsorzio facoltativo tra le due assicurazioni in quanto esiste connessione per l'oggetto.

Osserva il giudice che in esecuzione dell'art. 13 DPR 254/2006 è stata stipulata una convenzione tra le imprese di assicurazioni ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione dell'indennizzo diretto (CARD).

La convenzione comporta l'assunzione nella veste di "gestionaria quando il risarcimento viene effettuato in tutto o in parte dall'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro ovvero di debitrice quando i danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto da un'altra impresa che diritto ad essere rimborsata secondo la quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato".

E' proprio dalla convenzione CARD che nasce l'interesse giuridicamente tutelabile dell'Assicurazione SARA ad intervenire nel processo di cui è causa.

La convenzione CARD può a parere del giudice qualificarsi quale delegazione cumulativa titolata non liberatoria ai sensi dell'art. 1268 c.c.

La delegazione è l'incarico conferito da un soggetto, detto delegante, ad un altro soggetto detto delegato, di pagare e di obbligarsi a pagare ad un terzo.

Il termine delegazione vale poi a designare l'operazione complessiva dell'incarico delegatorio e degli atti ad esso collegati.

L'art. 1268 c.c. prevede solo la delegazione passiva quando il delegante è il debitore del delegatario e conferisce l'incarico al delegato al fine di adempiere la propria obbligazione.

Si tratta di un ipotesi di notificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio che nel caso di specie comporterà l'affiancarsi di un nuovo debitore con conseguente rafforzamento della garanzia patrimoniale del creditore.

Non può certamente parlarsi di delegazione liberatoria che rientra nello schema della novazione soggettiva e dove l'obbligazione del delegato sostituisce quella originaria la quale si estingue. In quest'ultimo caso l'immediata liberazione del debitore originario modifica la posizione del creditore togliendo a quest'ultimo il vantaggio tipicamente connesso alla delegazione. Essa richiede il consenso del creditore.

Nella delegazione cumulativa o non liberatoria vi è la costituzione di una obbligazione che si aggiunge, senza estinguerla all'obbligazione originaria del delegante.

Conseguentemente l'adempimento del delegato è imputato al delegante estinguendo l'obbligazione di quest'ultimo. Pertanto esiste tra l'obbligazione del delegante e quella del delegato un vincolo di solidarietà e le vicende estintive del debito originario incidono sull'obbligazione del delegato e viceversa secondo le regole della solidarietà.

Nella delegazione titolata, come appunto nel caso in esame, il delegato può opporre al delegatario (R.i) le eccezioni relative al rapporto di provvista (tra Assicurazione Ina Assitalia e Assicurazione SARA) e di valuta ( tra Ina Assitalia e l'attore) .

Nel caso di specie il delegato assume il debito del delegante in ragione della sottoscrizione della convenzione CARD.

Si conclude poi rilevando che la domanda proposta dall'attore, nell'atto di citazione, si estende automaticamente alla compagnia intervenuta come affermato più volte dalla Cassazione ( si veda per tutte Cass n.17954/2008).

Il giudicante poi dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza e riserva all'esito del giudizio la statuizione sulle spese.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Piacenza non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2671/2011 R.G., così provvede:

Dichiara ammissibile la domanda proposta in giudizio dall'attore;

Dichiara ammissibile l'intervento volontario proposto dalla società Sara Assicurazioni s.p.a.;

Provvede sul prosieguo del giudizio con separata ordinanza.

Riserva alla sentenza definitiva del giudizio le statuizioni sulle spese.

Così deciso in Piacenza il 4 aprile 2012.

Il Giudice di Pace

Avv. Ljdia Bruno